

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SIGNORELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

I provvedimenti economici, di recente approvati dal Governo, hanno riproposto, con maggiore urgenza, la necessità di adottare talune delle misure già previste dal programma triennale del commercio con l'estero per gli anni 1981-83, nonché ulteriori strumenti di sostegno ai settori produttivi con alta vocazione all'esportazione.

La serie di interventi proposti, caratterizzati da un elevato tasso di complementarità, riguardano nell'ordine:

a) previsione di una priorità assoluta nell'accesso al credito agevolato in favore delle imprese italiane, il cui fatturato alla esportazione rappresenti più del 30 per cento del fatturato globale;

b) finanziamento dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli comunitari, mediante concessione di contributi, nonché mediante parziale accollo, da parte dell'ICE, dei costi di realizzazione di specifici interventi promozionali in favore di piccole e medie imprese, aziende agricole e imprese alberghiere e turistiche;

c) aumenti delle previsioni di bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1981, relativamente ai programmi promozionali dello stesso Ministero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e razionalizzazione delle procedure di controllo della contabilità ICE, concernente la gestione dei fondi conferiti all'ICE per attività promozionali e di sostegno della commercializzazione;

d) delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'estensione della garanzia assicurativa per le operazioni di penetrazione commerciale previste dall'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, i cui rischi dipendano da eventi non contemplati dall'articolo 14, n. 12), della richiamata legge, purchè non imputabili alla conduzione aziendale;

e) modifica della composizione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nonché del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica agricola ed alimentare (CIPAA);

f) rifinanziamento del Mediocredito centrale nonché modifiche agli articoli 19, secondo comma, e 24, lettera c), della legge 24 maggio 1977 n. 227, e all'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il primo intervento (art. 1) è volto a privilegiare — secondo una priorità del resto già in parte prevista, sia pure in modo diverso, per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 per il centro-nord con il punto 6, lettera c), di cui alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 — le imprese industriali chiaramente esportatrici, che intendono realizzare nuovi investimenti, senza peraltro minimamente interferire sulla attuale struttura delle diverse dispo-

zioni di legge recanti agevolazioni al settore industriale.

Ciò, in definitiva, mira a favorire la realizzazione di nuovi programmi da parte di imprese che potrebbero ampliare o migliorare la loro struttura facilitando in tal modo un ulteriore incremento dei flussi di esportazione.

Il secondo intervento riguarda in primo luogo la istituzione di un fondo per la concessione di contributi per programmi di penetrazione commerciale all'estero, in Paesi extracomunitari (artt. 2-9).

L'efficienza delle strutture di commercializzazione di beni e servizi esercita infatti un peso crescente sulla capacità di penetrazione nei mercati internazionali dei prodotti nazionali.

Tale fattore è soprattutto determinante nei mercati « nuovi » dove è nota la debolezza del nostro flusso esportativo.

Sviluppare l'organizzazione commerciale e le strutture di *marketing* significa incidere positivamente e direttamente sulla competitività del prodotto italiano.

Il sostegno dei programmi di penetrazione commerciale verso Paesi dell'area non comunitaria è realizzato mediante la istituzione di un fondo presso il Ministero del commercio con l'estero e da questo trasferito all'ICE, con una dotazione di lire 75 miliardi per il 1981, lire 150 miliardi per il 1982 e lire 150 miliardi per il 1983.

Le spese ammissibili a contributo comprendono quelle relative a studi di mercato, campagne pubblicitarie all'estero, costituzione e gestione di depositi, reti di vendita e di assistenza, uffici, filiali e rappresentanze permanenti.

1. — L'ammontare annuo del contributo dovrà essere contenuto nella misura del 60 per cento delle spese di programma riferibili ad anno per le piccole e medie imprese e del 40 per cento nei restanti casi.

I programmi promozionali debbono essere presentati all'Istituto nazionale per il commercio estero con l'indicazione delle attività di sviluppo delle esportazioni che si intendono realizzare, dei Paesi e delle aree geografiche interessate, nonché dei costi da af-

frontare e delle previsioni di incremento delle esportazioni conseguenti alla realizzazione del programma stesso.

Un apposito comitato costituito presso il Ministero del commercio con l'estero esprimerà un motivato parere sulle proposte presentate dall'ICE entro due mesi dalla presentazione del programma promozionale.

Il contributo, nella misura del 50 per cento, è erogato in via anticipata, mentre per la restante parte è corrisposto previa documentazione delle spese sostenute.

2. — È altresì previsto che le imprese che abbiano beneficiato del contributo sono tenute a versare al fondo, nel quinquennio successivo al completamento del programma, la cui durata in ogni caso non può essere superiore a tre anni, il 2 per cento dei maggiori introiti valutari ottenuti annualmente, con il limite dell'ammontare complessivo delle somme erogate.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, è prevista la restituzione del contributo con gli interessi al tasso legale di riferimento. Se, invece, la mancata realizzazione del programma non è imputabile all'imprenditore, la restituzione è limitata alle somme percepite che non risultino documentate e agli interessi calcolati al tasso legale.

Il disegno di legge detta, inoltre, norme limitative che riguardano la possibilità di beneficiare delle indicate agevolazioni solo in alternativa con quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge e la possibilità per ciascuna azienda di ottenere il contributo per un solo programma alla volta.

Infine, compete al Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indicazione sia delle modalità dell'intervento dell'ICE, sia dei settori e delle dimensioni delle aziende ammesse al contributo.

Una quota del fondo (art. 10), determinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, è destinata al finanziamento dei programmi dei consorzi, costituiti tra produttori agricoli, cooperative e con la partecipazione di enti

pubblici territoriali, aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti agro-alimentari.

Il grave deficit della bilancia dei pagamenti nel settore dei prodotti agro-alimentari costituisce la ragione più immediata e diretta di tale tipo di sostegno, attraverso il quale si confida di poter iniziare ad invertire tale negativo andamento. Nella indicata prospettiva di politica economica è altresì prevista, a favore dei predetti consorzi, la concessione per un periodo non superiore ad un triennio di un contributo il cui ammontare non potrà superare il 20 per cento dei costi del personale e la somma complessiva di lire 40 milioni per ciascun consorzio.

A tal fine è istituito un apposito capitolo nella previsione di spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Con l'istituzione di un ulteriore capitolo di spesa (art. 11) è previsto il finanziamento dell'ICE a sostegno, nei Paesi extracomunitari, dell'attività promozionale delle aziende agricole e delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle alberghiere e turistiche.

A tal fine l'ICE è altresì autorizzato (art. 12) a stipulare speciali convenzioni con le predette imprese per la predisposizione e realizzazione di progetti riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità e partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

Anche in questo caso l'intervento della mano pubblica privilegia aziende operanti in determinati settori dell'economia e le imprese industriali e commerciali di medie e piccole dimensioni, attesa la crescente difficoltà di presenza e di inserimento da queste incontrata sui mercati esteri.

Con le disposizioni contenute negli articoli 14-20 si intende provvedere incisivamente al potenziamento del comparto Ministero del commercio con l'estero - ICE per quanto concerne i programmi promozionali relativi agli scambi internazionali.

Il crescente disavanzo dei nostri conti commerciali con l'estero ripropone, infatti, in termini di urgente attualità, il problema di un adeguamento delle strutture pubbliche di sostegno alla esportazione e, in particola-

re, di una corrispondente dotazione di fondi all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Va premesso che lo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1981 prevede l'erogazione all'ICE dei seguenti contributi:

a) lire 20.000.000.000 per il finanziamento del programma promozionale (cap. 1611);

b) lire 28.000.000.000 per le spese di funzionamento degli uffici ICE all'estero (capitolo 1610);

c) lire 37.000.000.000 per le spese di funzionamento della sede e degli Uffici in Italia (cap. 1606).

Trattasi, quindi, di una assegnazione complessiva di 85 miliardi con una maggiorazione del 15 per cento rispetto al *budget*, largamente inadeguato, dell'esercizio 1980.

Scontato il tasso di inflazione e di deprezzamento della lira nei confronti delle principali valute (approssimativamente il 60 per cento dei fondi è speso all'estero), le disponibilità addizionali risultano, in termini reali, di segno negativo.

L'ICE vedrebbe di conseguenza preclusa ogni possibilità di sviluppo, proprio in un momento in cui si va acquisendo consapevolezza che la competitività del « made in Italy » sui mercati internazionali passa anche attraverso un rafforzamento dell'azione pubblica di sostegno alla commercializzazione.

La prevista disponibilità addizionale di 25,4 miliardi di lire (1,4 miliardi per iniziative di diretta competenza del Ministero del commercio con l'estero) mira alle seguenti finalità:

1) integrazione della rete degli Uffici all'estero, tuttora vistosamente carente in aree di interesse strategico per le nostre correnti di traffico;

2) istituzione di centri di affari (sono stati di recente inaugurati quelli di Tokio e New York) secondo una tipologia promozionale di recente introduzione, ma di provata validità, in specie come base di appog-

gio organizzata e permanente per le nostre aziende;

3) potenziamento ed integrazione dei progetti promozionali a medio termine settoriali, in stretto collegamento e con la partecipazione finanziaria delle categorie economiche, o a lungo termine e geografici, intesi questi ultimi a favorire l'instaurazione di relazioni economiche basate sulla cooperazione;

4) ampliamento del contributo dell'ICE nel campo della formazione dei quadri aziendali per l'*export*, con l'istituzione di corsi di specializzazione a livello regionale e di seminari merceologici, in ciò venendo incontro al crescente fabbisogno imprenditoriale di esperti in *marketing* internazionale.

Le altre misure riguardano in primo luogo (artt. 15-16) l'unificazione dei capitoli di spesa del Ministero del commercio con l'estero relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'ICE, nonché dei capitoli dello stesso Ministero che riguardano interventi diretti di quest'ultimo nel settore promozionale.

L'unificazione dei capitoli di spesa relativi all'organizzazione ed al finanziamento dell'ICE ha lo scopo di razionalizzare ulteriormente il sistema di trasferimento dei fondi dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto, attesa la sostanziale unitarietà di scopo cui i fondi stessi sono destinati.

Lo stesso dicasi per la proposta unificazione dei capitoli di spesa del bilancio dello stesso Ministero del commercio con l'estero concernenti forme di diretto intervento del Ministero stesso.

L'articolo 17 ha lo scopo di estendere l'obbligo della relazione annuale dell'ICE per tutte le attività svolte con fondi comunque trasferiti ad esso dal Ministero del commercio con l'estero. Nella originaria previsione della legge 16 marzo 1976, n. 71, tale relazione costituiva, infatti, con riferimento ai fondi ivi previsti, qualcosa di più che una rappresentazione meramente contabile delle somme erogate, dal momento che essa doveva consistere in una « rela-

zione dettagliata sull'attività svolta con particolare riferimento ai risultati conseguiti ».

Connesse con lo scopo di procedere ad una razionalizzazione degli interventi sono poi le norme che prevedono rispettivamente l'utilizzo, nell'esercizio successivo, delle somme non impegnate o utilizzate nell'esercizio precedente (art. 18) e l'estensione del controllo della Sezione controllo enti della Corte dei conti anche alla gestione da parte dell'ICE di tutti i fondi trasferiti dal Ministero del commercio con l'estero (svolgimento del programma promozionale e interventi di cui ai precedenti articoli 2 e 11 del presente disegno di legge).

La norma ribadisce in modo più preciso quanto già previsto dalla legge n. 71 del 1976 al fine di evitare i dubbi interpretativi insorti nell'applicazione della urgente normativa, ossia che il controllo della gestione dei fondi trasferiti all'ICE è di esclusiva pertinenza della Corte dei conti non solo per quanto riguarda il funzionamento dell'ufficio, ma anche per quanto concerne lo svolgimento di tutte le attività istituzionali, ivi comprese quelle attuative di direttive ministeriali.

Tenuto conto del prevedibile sopraggiungere di ulteriori necessità operative che deriveranno dall'applicazione del presente disegno di legge, e sempre nel quadro delle stesse misure, l'articolo 20 prevede che il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi di personale di enti pubblici e di esperti con le dovute garanzie, per un complessivo numero di 35 unità, in aggiunta alla facoltà del Ministero stesso di utilizzare, attraverso il comando (ex articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) il personale di altre Amministrazioni dello Stato.

Sviluppando le linee direttrici di fondo che sottendono la normativa dettata dall'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in materia di assicurazione dei programmi di penetrazione commerciale, il Governo è delegato (art. 21) ad emanare norme volte ad estendere, con l'opportuna gradualità, tale garanzia, al fine di coprire anche rischi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 14, n. 12, purchè non dipendenti da negligente conduzione aziendale.

La disposizione amplia le misure assicurative di sostegno all'esportazione nella logica indicata dalla normativa vigente e con la dichiarata finalità di consentire ai produttori nazionali di competere sui mercati esteri in condizioni eguali a quelle create dai più agguerriti Paesi esteri concorrenti.

Per quanto concerne l'articolo 22, esso mira a integrare la composizione del CIPI e del CIPAA con la partecipazione del Ministro del commercio con l'estero.

Si tratta di porre rimedio ad una grave anomalia dell'attuale sistema positivo, tenuto conto della sempre più completa interrelazione, a livello di programmazione economica di settore, degli aspetti di politica commerciale interna e di quelli attinenti ai mercati esteri.

Per quanto concerne il rifinanziamento del Mediocredito centrale, esso mira a porre l'Istituto in condizione di proseguire nell'attività di agevolazione dei crediti all'esportazione (artt. 23-24).

Nel 1980, l'Istituto ha approvato 1.025 richieste per 3.388 miliardi. Queste operazioni sono state approvate a valere sull'assegnazione di 1.250 miliardi, prevista dalla legge finanziaria per l'anno 1980.

Per l'anno 1981, sulla base di un *plafond* assicurativo di 5.500 miliardi, si stima che perverranno al Mediocredito centrale nuove richieste di agevolazione per circa 4.100 miliardi di credito di capitale.

A questo importo devono aggiungersi 1.500 miliardi circa di nuovi finanziamenti nella forma di smobilizzo sull'estero di titoli *pro soluto* e di finanziamenti concessi da banche estere senza garanzia assicurativa.

In particolare, si prevedono 700 miliardi di operazioni di smobilizzo sull'estero *pro soluto* e 800 miliardi di finanziamenti concessi da banche estere ad acquirenti esteri senza la garanzia assicurativa.

Nel complesso si prevede che nel 1981 perverranno nuove richieste di agevolazioni per circa 5.600 miliardi di lire.

A fronte di tali richieste il fabbisogno complessivo di contributi, sulla base degli attuali costi della provvista in lire e in valuta, risulta di circa 2.290 miliardi, che dovrebbe

ro essere assegnati, con il presente provvedimento, in più esercizi.

Peraltro tali stime sul fabbisogno di contributi risultano particolarmente difficili, sia perchè la provvista sul mercato dell'euro-dollaro viene effettuata a tassi variabili — e non è noto sino a quando permarranno gli attuali livelli di costo particolarmente favorevoli — sia perchè anche per la raccolta in lire è stato introdotto il sistema del costo della provvista variabile con conseguente incremento di oneri per il Mediocredito centrale, stanti gli attuali tassi sul mercato interno.

Unitamente all'assegnazione di nuovi mezzi finanziari al Mediocredito centrale, vengono proposte alcune integrazioni alla legge 24 maggio 1977, n. 227, allo scopo di migliorare l'accesso a questo tipo di agevolazioni da parte degli operatori.

La prima modifica (art. 25) riguarda la facoltà concessa al Ministro del commercio con l'estero di delegare al Mediocredito centrale alcune competenze in materia di autorizzazioni valutarie relative a crediti a medio termine che lo stesso Mediocredito è chiamato ad agevolare.

L'esigenza nasce dal fatto che il Mediocredito centrale rappresenta l'ultimo stadio della procedura relativa a questi crediti e che in tale sede vengono, talvolta, rilevate difformità tra l'operazione commerciale e l'autorizzazione valutaria rilasciata di solito molti mesi prima.

Ciò rende necessaria una modifica (o una presa d'atto) da parte dell'autorità valutaria, con conseguente dilungamento dei tempi tecnici per l'erogazione del contributo.

Si ritiene che una delega valutaria al Mediocredito, limitata ai casi specifici del tipo richiamato, consenta di eliminare i ritardi lamentati dagli operatori per l'attuale necessità che il Mediocredito centrale investa gli organi che hanno rilasciato le autorizzazioni valutarie per modifiche di scarso rilievo.

Il secondo intervento (art. 26) riguarda la modifica dell'articolo 24, lettera c), della citata legge n. 227 del 1977 che, secondo una interpretazione restrittiva, peraltro prevalente, limita la possibilità di finanziamento da parte delle banche estere (nel caso delle cosiddette operazioni « triangolari ») alle sole forniture di merci e servizi.

Sulla base dell'esperienza del 1980 si deve rilevare al riguardo che questo tipo di operazioni appare particolarmente vantaggioso sotto l'aspetto del costo (dati i minori tassi vigenti sul mercato estero) e del ricorso a capitali esteri per il finanziamento delle nostre esportazioni. Inoltre, in tutte le forniture di impianti « chiavi in mano », che costituiscono la parte più qualificata di questo tipo di forniture, è inclusa una parte di lavori che non può essere stralciata dal contratto.

L'ultimo intervento (art. 27) mira a consentire il finanziamento a tasso agevolato della fase di approntamento da parte di tutti gli istituti e banche (nazionali ed esteri) ammessi ad operare con il Mediocredito, ad eliminare la soluzione di continuità tra il finanziamento della fase di approntamento e quello della dilazione di pagamento, ed a consentire il solo finanziamento della fase di approntamento nel caso di esportazioni regolate in via non dilazionata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le imprese industriali le cui esportazioni nell'anno precedente hanno raggiunto una quota superiore al 30 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che hanno incrementato le proprie esportazioni nell'ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore sono ammesse con precedenza ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento la cui esecuzione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1981, ferme restando le priorità previste dalle singole vigenti disposizioni di legge.

Dai benefici previsti dal presente articolo sono escluse le imprese operanti nel settore della raffinazione dei prodotti petroliferi.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 375 miliardi per il triennio 1981-1983, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per la concessione, a norma degli articoli seguenti, di contributi ai programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono annualmente stabilite la quota del fondo riservata alle piccole e me-

die imprese nonchè la priorità in relazione alle dimensioni ed all'ubicazione dell'azienda, ai settori ed alle aree geografiche.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge le imprese, anche in forma associata, devono presentare all'Istituto nazionale per il commercio estero programmi promozionali organici coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71.

I programmi di durata non superiore a tre anni devono indicare analiticamente:

- a) le attività di esportazione che si intendono sviluppare;
- b) i paesi o le aree geografiche interessate;
- c) gli interventi e gli strumenti occorrenti e i relativi tempi di attuazione;
- d) l'ammontare delle spese preventivate per ogni anno relativamente a ciascuna delle iniziative di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si intende realizzare;
- e) le previsioni di incremento delle esportazioni in valore e quantità, nonchè la prevista percentuale di incremento del rapporto tra fatturato esportato e fatturato globale;
- f) i tempi previsti per la realizzazione del programma e per il recupero delle spese di cui alla lettera d).

Art. 4.

Entro due mesi dalla presentazione del programma, l'Istituto nazionale per il commercio estero formulerà motivate proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla concessione del contributo sulla base dei risultati della istruttoria compiuta.

Sulle proposte di cui al comma precedente il Ministro del commercio con l'estero provvede con decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 5.

Il Comitato di cui all'articolo 4, secondo comma, è istituito presso il Ministero del commercio con l'estero ed è composto:

a) dal Ministro del commercio con l'estero, o su sua delega dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale della Direzione generale dello sviluppo scambi del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un dirigente superiore in servizio presso la medesima Direzione;

c) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;

d) da un dirigente dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri.

Il Comitato è integrato da due esperti designati, in relazione ai singoli affari, dal Ministro del commercio con l'estero tra quelli di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della presente legge.

Art. 6.

Col decreto di approvazione del programma il Ministro del commercio con l'estero fissa l'entità del contributo tenendo conto dell'impegno finanziario che la realizzazione del programma comporta per la gestione aziendale e delle potenzialità di incremento delle esportazioni della stessa impresa.

L'ammontare annuo del contributo non può essere superiore al 60 per cento delle spese del programma riferibili allo stesso anno per le piccole e medie imprese e al 40 per cento per le altre.

In base al decreto di cui al primo comma del presente articolo l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato alla erogazione del contributo in via anticipata per il 50 per cento del contributo annuo e, per la parte residua, a fronte di documentazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento.

Art. 7.

Le imprese che abbiano usufruito del contributo di cui all'articolo 6 sono tenute a riversare al fondo di cui all'articolo 2, sino a concorrenza delle erogazioni, il 2 per cento dei maggiori introiti valutari derivanti dalla realizzazione del programma nel quinquennio successivo. Le imprese che abbiano riversato al fondo una quota non inferiore ad un terzo del contributo hanno titolo prioritario al contributo su nuovi progetti.

In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione delle somme percepite con gli interessi al tasso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione delle somme percepite, con gli interessi al tasso legale, è limitata a quelle che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, l'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge in favore dei programmi promozionali sono alternative con ogni altro beneficio previsto dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quello relativo alla garanzia assicurativa.

Ciascuna impresa può ottenere il contributo per un solo programma e, qualora si tratti di nuovo programma, subordinatamente alla realizzazione di quello precedente.

Nel caso che più imprese presentino programmi della stessa natura per il medesimo settore nella stessa area geografica, l'Istituto nazionale per il commercio estero svolgerà ogni opportuno intervento per associare le imprese in una iniziativa unificata; in difetto di unificazione delle iniziative saranno preferite quelle che si presentino come le

più idonee a rappresentare la produzione italiana all'estero.

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, nonché le procedure di controllo della realizzazione dei programmi, delle relative spese e di accertamento degli introiti valutari di cui al primo comma del precedente articolo 7.

Art. 10.

Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della Regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione e con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purchè non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, un capitolo per la concessione dei contributi di cui al precedente comma.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà determinata, in favore dei consorzi di cui al primo comma del presente articolo, la quota del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge ad essi riservata.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il triennio 1981-1983, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 25 miliardi per il 1981, di lire 50 miliardi per il 1982 e di lire 75 miliardi per il 1983, da erogare all'Istituto nazionale per il commercio estero, annualmente in unica soluzione, per l'attività svolta dall'Istituto stesso a sostegno dei programmi promozionali in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee delle aziende agricole, delle piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonché dei consorzi e dei raggruppamenti fra le stesse costituiti.

Art. 12.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a stipulare con le imprese di cui all'articolo 11 della presente legge convenzioni, con finanziamenti a parziale carico del fondo di cui allo stesso articolo 11, per la predisposizione e la realizzazione di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali.

La rispondenza del progetto al programma è accertata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge. Con lo stesso decreto è, altresì, fissata la quota, in misura non superiore ai due terzi e non inferiore ad un terzo, della spesa ammessa

al finanziamento di cui all'articolo 11 della presente legge.

Nel calcolo del costo del progetto l'Istituto nazionale per il commercio estero terrà conto esclusivamente delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative, con esclusione in ogni caso di quelle attinenti alle spese generali e di quelle relative allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 13.

All'onere conseguente al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 12 della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede mediante prelievo dal fondo di cui al precedente articolo 11.

Art. 14.

È autorizzata, per l'anno 1981, la complessiva spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 100 milioni al capitolo n. 1602, lire 400 milioni al capitolo n. 1604, lire 6.000 milioni al capitolo n. 1606, lire 100 milioni al capitolo n. 1607, lire 800 milioni al capitolo n. 1608, lire 6.000 milioni al capitolo n. 1610 e lire 11.600 milioni al capitolo n. 1611.

Art. 15.

A decorrere dall'anno finanziario 1982 i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero n. 1606 e n. 1610, concernenti, rispettivamente, la organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono unificati in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto nel capitolo di cui al comma prece-

dente è trasferito all'Istituto nazionale per il commercio estero in unica soluzione.

Art. 16.

A decorrere dall'anno finanziario 1982, i capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero nn. 1602, 1604, 1605, 1607 e 1608 concernenti i contributi previsti rispettivamente dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dall'articolo 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, sono unificati.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, all'inizio di ciascun anno, sono stabilite le percentuali destinate alle singole iniziative.

Art. 17.

Con la stessa relazione di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1976, n. 71, l'Istituto nazionale per il commercio estero riferirà altresì partitamente sulle attività svolte e i risultati conseguiti con i singoli fondi, comunque trasferiti dai corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

I fondi trasferiti all'Istituto nazionale per il commercio estero dai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per le finalità di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge e all'articolo 1 della legge 16 marzo 1976, n. 71, non impegnati o comunque non utilizzati nell'esercizio di riferimento sono utilizzabili, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, nell'esercizio successivo.

Art. 19.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il commercio estero

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è esercitato, anche per la gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Per il controllo della gestione dei fondi trasferiti dai corrispondenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi anteriori al 1981, resta ferma la competenza esclusiva della speciale sezione della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 20.

Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio:

a) personale di enti pubblici, compresi quelli economici, nonchè di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del tesoro. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza;

b) esperti nominati, ove se ne ravvisi la necessità per speciali esigenze tecniche di servizio, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, previa valutazione di merito da parte di una apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di 10 unità, modificabile con le modalità di cui alla precedente lettera a).

Il trattamento economico e di missione degli esperti di cui al punto b) del comma precedente è determinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base

delle retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

I compensi per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 21.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, dirette ad estendere, con l'opportuna gradualità, la garanzia della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione-SACE per le operazioni di penetrazione commerciale previste dall'articolo 15 lettera *n*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, che si svolgono nell'ambito di programmi approvati ai sensi della presente legge, ai rischi indicati dall'articolo 14, n. 12, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, che non derivino dagli eventi ivi contemplati, purchè non imputabili alla conduzione aziendale.

Il Governo nell'emanare le norme di cui al comma precedente:

1) prevederà, per la concessione della garanzia assicurativa, criteri preferenziali in ordine:

a) alle iniziative volte a promuovere la costituzione di strutture stabili di commercializzazione in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee;

b) per le iniziative delle piccole e medie imprese, anche associate e loro raggruppamenti e consorzi;

c) per le iniziative svolte nei settori e nelle aree geografiche indicati nel programma di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71;

2) stabilirà le quote minime e massime della garanzia assicurativa, tenendo anche conto dell'ordine preferenziale di cui al punto 1) e demanderà al Comitato interministeriale per la politica economica estera

(CIPES) la determinazione annuale degli importi massimi di ciascuna iniziativa ammissibile a garanzia e delle percentuali di copertura applicabili;

3) commisurerà l'intervento assicurativo alla quota di ammortamento dei costi sostenuti che non trovano capienza, in tutto o in parte, in incrementi di introiti valutari realizzati per esportazioni di merci o servizi nelle aree interessate dalle iniziative per effetto di fattori economici riguardanti il mercato estero. I costi sostenuti dovranno risultare dal bilancio certificato da società di revisione autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e, per le piccole e medie imprese nonché per le imprese individuali, da certificazioni rilasciate da revisori iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Con lo stesso decreto di cui al primo comma del presente articolo il Governo provvederà ad armonizzare con la nuova disciplina le altre norme della presente legge.

Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Ne fanno parte il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del tesoro, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e programmazione economica, che ne è vice presidente ».

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è sostituito dal seguente:

« È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA). Esso è composto dai Ministri del bilancio e della pro-

grammazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 23.

Il fondo contributi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differite previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sarà stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero.

Art. 24.

Limitatamente all'incremento previsto dall'articolo 23 della presente legge, una quota di esso, da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro

del commercio con l'estero, è riservata al finanziamento delle operazioni di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Ai benefici previsti dal presente articolo sono ammesse con priorità le aziende agricole, le piccole e medie imprese che svolgano attività dirette alla produzione di beni e di servizi, nonchè i consorzi e i raggruppamenti tra le stesse costituiti.

Art. 25.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero può delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato articolo 13, primo comma, lettera d), in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Art. 26.

Nell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonchè l'esecuzioni di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati ».

Art. 27.

Nell'articolo 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di

credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

Art. 28.

All'onere di lire 125 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.